



Bruxelles, 12.4.2017  
COM(2017) 212 final

ANNEX 3

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento**

### Allegato 3: Ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 10 aprile 2017

Stato membro	Ricollocazioni effettive dall'Italia	Ricollocazioni effettive dalla Grecia	Ricollocazioni effettive totali	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio <sup>1</sup>	% dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto
Austria <sup>2</sup>			0	1953	0%
Belgio	121	371	492	3812	13%
Bulgaria		29	29	1302	2%
Croazia	9	10	19	968	2%
Cipro	10	55	65	320	20%
Repubblica ceca		12	12	2691	0%
Estonia		100	100	329	30%
Finlandia	602	738	1340	2078	64%
Francia	327	2830	3157	19714	16%
Germania	1481	2030	3511	27536	13%
Ungheria			0	1294	0%
Islanda			0		
Irlanda		382	382	600	64%
Lettonia	27	243	270	481	56%
Liechtenstein		10	10		
Lituania	8	229	237	671	35%
Lussemburgo	61	216	277	557	50%
Malta	47	65	112	131	85%
Paesi Bassi	521	1115	1636	5947	28%
Norvegia	679	343	1022		
Polonia			0	6182	0%
Portogallo	299	929	1228	2951	42%
Romania	45	523	568	4180	14%
Slovacchia		16	16	902	2%
Slovenia	34	131	165	567	29%
Spagna	144	742	886	9323	10%
Svezia <sup>3</sup>	39		39	3766	1%
Svizzera	547	220	767		
<b>TOTALE</b>	<b>5 001</b>	<b>11 339</b>	<b>16 340</b>	<b>98 255</b>	<b>17%</b>

<sup>1</sup> Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

